

PROTOCOLLO DI INTESA

**Azioni coordinate per il supporto e la promozione della tutela volontaria dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)
e della tutela sociale dei neo maggiorenni.**

TRA

Regione Toscana

Tribunale per i Minorenni di Firenze

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della regione Toscana

ANCI Toscana

Associazione Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati Regione Toscana

Istituto degli Innocenti

VISTI

- la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la Legge n. 176/1991;
- la Carta Europea dei Diritti del fanciullo n. 172 dell'8 luglio 1992;
- la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26/6/1997 sui minori non accompagnati;
- il Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- la Comunicazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio – La protezione dei minori migranti (2017-2021);
- la Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
- le Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari redatte dal Garante nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza ex art.11 della Legge n.47 del 2017;
- La legge regionale 29/2009, Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana;
- la Legge regionale 41 del 24 febbraio 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- La Legge Regionale della Toscana 1° marzo 2010, n. 26, recante “Istituzione del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza”;
- Il Protocollo d'Intesa tra il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze e il Garante per l'Infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana del 11 marzo 2012;
- La Convenzione tra il Tribunale per i Minorenni di Firenze e l'Associazione Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati Regione Toscana firmata il 1° dicembre 2022;

PREMESSO CHE

- Nel preambolo della legge regionale 29/2009, la norma attraverso la quale la Regione Toscana ha inteso ridefinire il quadro di riferimento per l'attuazione delle politiche migratorie, l'immigrazione è presentata come “un fenomeno costante e strutturale caratterizzante l'attuale fase storica e le prospettive future e inserito nel più ampio scenario nazionale ed internazionale”. La presenza dei cittadini stranieri contribuisce, secondo lo stesso preambolo, “allo sviluppo economico e sociale dei nostri territori”: l'obiettivo della legge consiste pertanto nella realizzazione di “una società plurale e coesa” (articolo 1). Per il raggiungimento di tale obiettivo la norma evidenzia la necessità di individuare un modello di relazioni efficace e coordinato tra gli attori istituzionali e del terzo settore;
- le politiche regionali sull'immigrazione sono improntate alla promozione dei percorsi di integrazione dei cittadini stranieri e alla valorizzazione delle relazioni interculturali intesi non come mero atto giuridico, ma come processo sociale bidirezionale di lungo termine e multidimensionale. Tale dimensione di coinvolgimento plurale nel percorso di integrazione presenta particolare complessità in riferimento alla situazione dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) presenti sul territorio regionale, in quanto soggetti privi di una rete di supporto familiare e sociale. Dalle analisi sul fenomeno dei MSNA si evince un'elevata incidenza di minori in età tra i 16 e 17 anni, quindi, prossimi alla maggiore età;
- la norma di riferimento in materia di minori non accompagnati e di passaggio alla maggiore età è la Legge n. 47/2017, c.d. “Legge Zampa”. Tale legge ha riformato organicamente la materia, sancendo la centralità della tutela dei diritti dei minori e la loro uguaglianza davanti alla legge, a prescindere dallo status giuridico. La legge ha introdotto importanti novità e sistematizzato norme precedenti. In particolare, norma la figura del tutore volontario attribuendo a privati cittadini, adeguatamente formati e selezionati dal Garante regionale per l'Infanzia territorialmente competente, la facoltà di candidarsi a svolgere il ruolo di tutori volontari di MSNA;
- al compimento del diciottesimo anno di età, i/le giovani ospiti in strutture di accoglienza per MSNA spesso non possiedono ancora la maturità e gli strumenti necessari per una vita completamente autonoma oppure non hanno ancora terminato il percorso educativo e/o formativo. Anche in caso di prosieguo amministrativo ex art. 13 L. 47/17 è fondamentale che il percorso progettuale del/della giovane vada nella direzione di un'uscita graduale dall'assistenza verso l'autonomia. Può accadere, quindi, che, dimessi dalle strutture di accoglienza, non siano in grado di costruirsi un progetto di vita indipendente e rischiano di non portare a termine il percorso di inserimento sociale avviato all'interno delle strutture di accoglienza, vanificando l'investimento umano, di tempo e risorse economiche promosso dai territori di accoglienza;
- in sede di prosieguo amministrativo ex art. 13, l'autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni di Messina, Firenze), considerata la delicata fase di passaggio alla maggiore età, ha dato il nulla osta a chi ha svolto il ruolo di tutore volontario a continuare con “attività di supporto al giovane nel percorso di inserimento socio-culturale, subordinatamente alla volontà dello stesso”, c.d. tutore sociale;

- il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale per i Minorenni e il Garante per l'Infanzia della Regione Toscana prevede la promozione di sinergie e interventi di coordinamento per favorire il dialogo con le altre istituzioni presenti nel territorio;

- la Convenzione tra il Tribunale per i Minorenni di Firenze e l'Associazione Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati Regione Toscana definisce, tra le altre cose, obiettivi e modalità di coordinamento sancendo, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale riconosciuto dall'art. 118 Costituzionale, un'ulteriore forma di collaborazione che prevede attività dettagliate a supporto dell'Ufficio Giudiziario. Al fine specifico di garantire una migliore funzionalità amministrativa si prevede il coinvolgimento degli appartenenti all'Associazione nello svolgimento di attività di supporto nella gestione anche informatica dei dati processuali, compresi i provvedimenti e gli adempimenti successivi, funzionali ad assicurare la definitività delle pronunce e la loro effettiva esecuzione in tempi rispettosi del dettato costituzionale di cui all'art. 111 Cost.

DEFINIZIONE DEI RUOLI

- la **Regione Toscana** promuove politiche e azioni finalizzate a migliorare l'integrazione interculturale e l'empowerment del migrante, costituendo sul territorio un punto di riferimento per l'attuazione delle politiche e il coordinamento tra i diversi soggetti, istituzionali e del terzo settore, impegnati nel comune obiettivo dell'inclusione sociale dei MSNA e dei ragazzi neomaggiorenni. Attraverso forme stabili di rete improntate ad un approccio multidisciplinare, in particolare, la Regione si pone come obiettivo favorire il percorso verso il raggiungimento dell'autonomia personale, economica ed abitativa dei giovani neomaggiorenni attraverso percorsi partecipati e co-progettati in grado di coniugare il bisogno di accompagnamento educativo nella fase di passaggio verso la maggiore età e il bisogno di indipendenza e autodeterminazione delle ragazze e dei ragazzi;

- l'**Istituto degli Innocenti** esercita le attività di Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza affidate con L.R. n. 31 del 2000 dalla Regione Toscana. Lo stesso strumento normativo prevede che l'ente fiorentino gestisca anche l'Osservatorio regionale sui minori, che negli ultimi anni ha consolidato le attività di base e sviluppato nuove direttrici di intervento. L'impegno della Toscana nel tutelare i diritti dei minori e delle famiglie risale agli inizi degli anni '90, quando, fra le prime Regioni in Italia, decide di puntare sulla formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Affida così all'Istituto degli Innocenti lo studio, la documentazione e la sperimentazione sui servizi sociali ed educativi per bambini e famiglie (L.R. n. 45 del 1990). Dal 2000, con l'istituzione del Centro, le attività della Regione Toscana in questo ambito si inseriscono nel sistema di documentazione previsto dalla L. 451/97. Con questa legge il Governo italiano fa fronte agli impegni della Convenzione ONU sui diritti dei bambini (1989) in merito alla conoscenza della reale condizione di bambini e adolescenti e alle misure messe in atto per l'affermazione dei loro diritti;

- Il **Tribunale per i Minorenni** esercita la giurisdizione in materia penale, civile e di misure rieducative con il fine ultimo della realizzazione del migliore interesse del minore. Il D.lgs. n. 220/2017 ha affidato al Tribunale per i minorenni anche la competenza per la nomina dei tutori, oltre a quella preesistente per la ratifica delle misure di accoglienza, nello spirito di concentrare nell'unico giudice minorile il controllo e la gestione, oltre che del primo intervento di collocamento del minore in luogo sicuro (comunità o famiglia), anche per gli interventi successivi di gestione del percorso di vita e formazione del minore stesso. Nell'ambito di tali competenze spetta al Presidente del Tribunale per i Minorenni, fra l'altro, la nomina del tutore volontario così che possa con rapidità svolgere il proprio incarico. Il Tribunale per i Minorenni è, inoltre, istituzionalmente deputato a formare un elenco dei tutori volontari disponibili nel distretto, aggiornato periodicamente;

- L'**Associazione dei Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati Regione Toscana** si propone di riunire i tutori volontari della Toscana operanti ai sensi della Legge n. 47/2017, i quali svolgono un'importante funzione di rappresentanza legale, di tutela e di sostegno ai MSNA presenti in Toscana, in collaborazione con l'Autorità giudiziaria, i servizi sociali degli Enti locali e le strutture che li ospitano. In tale quadro, l'associazione si propone di supportare e rappresentare i tutori volontari e i tutori sociali nel loro delicato compito di sostegno ai MSNA, promuovendo azioni di informazione, formazione e sostegno tecnico e umano-relazionale rivolte ai tutori stessi. Considerato altresì che il tutore ha la responsabilità di curare gli interessi e di perseguire il bene del minore, di cui evidenzia le esigenze dinanzi al Tribunale per i Minorenni attraverso apposite istanze, nonché rappresentando il minore negli atti e nei procedimenti con valore legale. Il tutore vigila sulle condizioni di accoglienza, sui percorsi di integrazione, educazione e protezione del minore in coordinamento con le istituzioni responsabili per queste aree, tenendo conto delle sue inclinazioni, promuovendone i diritti anche dinanzi ad altri soggetti pubblici e prendendo sempre in attenta considerazione il suo punto di vista. Il Tribunale ha inoltre adottato la prassi che, limitandosi a dichiarare nulla osta, evidenzia l'apprezzamento per la prosecuzione delle funzioni di sostegno del giovane adulto nella veste di tutore sociale;

- il **Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Toscana** assicura la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana. In particolare, tra le varie funzioni: diffonde la conoscenza e promuove l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; collabora e si raccorda con tutti i soggetti che hanno competenza e svolgono attività nelle politiche di sostegno, tutela e sviluppo delle persone di minore età; favorisce e sostiene, in collaborazione con istituzioni, enti locali, scuola e terzo settore iniziative volte a favorire processi di integrazione ed autonomia delle persone di minore età; promuove, presso i soggetti competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti nell'interesse delle persone di minore età; provvede, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 47/2017, alla selezione e formazione della figura del Tutore volontario del Minore straniero non accompagnato;

- **ANCI Toscana** dedica la propria attività a sostenere i Comuni anche in tema di immigrazione coordinando azioni formative rivolte ai Comuni al fine di potenziarne le competenze per la costruzione ed il rafforzamento delle reti territoriali funzionali al sostegno del sistema di accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto del Protocollo

Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, responsabilità e risorse, con il presente Protocollo di Intesa intendono agire in collaborazione e coordinamento per la promozione di azioni volte alla formazione e al sostegno dei tutori volontari di MSNA e dei tutori sociali dei ragazzi maggiorenni.

Art.2 – Iniziative delle Parti

Attraverso la valorizzazione delle rispettive competenze e delle prassi attualmente in corso, le parti firmatarie si impegnano in:

Formazione continua e congiunta

- Integrare la formazione degli aspiranti tutori/tutrici volontari/e, prevedendo il coinvolgimento delle parti nello sviluppo di
modalità di formazione congiunta e una revisione continua delle modalità sulla base dell'evoluzione del contesto e dei
bisogni
territoriali, anche attivando attori pubblici e privati presenti sul territorio per specifici contributi tecnici, volte a
rafforzare
competenze e capacità dei tutori al momento dello svolgimento della propria funzione;
- Informare e guidare i tutori volontari che intendono proseguire il loro impegno come tutori sociali dei ragazzi
neomaggiorenni,
sui presupposti giuridici relativi e sulle prassi amministrative esistenti in merito;
- Condividere ulteriore materiale didattico e informativo messo a disposizione dalle parti firmatarie, come ad esempio gli
strumenti di supporto già in uso ai tutori volontari e relativi all'orientamento ai servizi del territorio nei diversi ambiti di
interesse (scuola, formazione professionale, inserimento lavorativo e abitativo, salute, gestione del tempo libero,
assistenza
legale sulla normativa relativa al soggiorno, sostegno psicologico/relazionale), e agli strumenti di mutuo aiuto tra i
tutori stessi
nello svolgimento della propria attività.

Condivisione di informazioni, prassi e strumenti

- Individuare, definire e diffondere buone prassi nel processo di tutela e nei percorsi di accoglienza e integrazione di MSNA e
neo-maggiorenni, che prevedano il coinvolgimento e l'interazione dei diversi soggetti istituzionali, delle comunità di accoglienza
e dei tutori/tutrici, al fine di usufruire al massimo delle rispettive esperienze relazionali maturate con il minore tutelato o il
neomaggiorenne nonché delle conoscenze esistenti rispetto alle opportunità offerte per il percorso di autonomia e integrazione
esistenti sul territorio;

- Organizzare incontri periodici di confronto e condivisione tra responsabili e operatori delle comunità di accoglienza, assistenti sociali e tutori volontari e sociali su tematiche o questioni di interesse comune.

Promozione della tutela

- Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sul tema della tutela volontaria e sociale, con l'obiettivo di aumentare la base di cittadini aderenti al percorso di formazione e conseguente nomina a tutori/tutrici.

Progettualità congiunta

- Promuovere eventuali attività di coprogettazione tra enti pubblici ed enti del terzo settore, per la realizzazione di iniziative ed interventi sul tema in oggetto attraverso la costituzione di partnership.

Art.3 – Istituzione del Tavolo regionale di coordinamento

Le parti firmatarie promuovono l'istituzione di un Tavolo regionale permanente, composto da almeno un referente operativo per ogni ente coinvolto, coordinato e presieduto dalla Regione Toscana a cadenza periodica per favorire il raccordo tra le istituzioni locali competenti in materia e sviluppare una concreta collaborazione in supporto alla tutela volontaria e alla tutela sociale. Il Tavolo può prevedere l'eventuale partecipazione di rappresentanti delle comunità di accoglienza e del terzo settore coinvolti sul tema dei MSNA.

Relativamente al suddetto Tavolo, i soggetti stabiliscono in un termine minimo di due incontri annui, fatto salvo la necessità di prevedere l'organizzazione di ulteriori incontri. I referenti operativi dei soggetti firmatari garantiranno il buon funzionamento della progettazione e realizzazione delle attività attraverso momenti e strumenti comuni per la programmazione e verifica delle attività. Le sedute dei vari incontri saranno verbalizzate al fine di documentare il lavoro svolto dal tavolo.

Art. 4 Compiti delle parti

I compiti dei contraenti sono di seguito sintetizzati nelle seguenti azioni:

- partecipare con proprio personale, secondo le competenze e disponibilità, alle iniziative di riflessione e progettazione oltre a garantire la propria disponibilità;
- collaborare nella fase di formalizzazione e pubblicazione di risultati, riservandosi di valutare la propria partecipazione con un contributo specifico di riflessione sull'esperienza realizzata;
- impegnarsi nella fase di disseminazione dei risultati delle azioni intraprese a darne ampia diffusione a livello regionale, nazionale ed europeo.

Art.5 Monitoraggio e verifica dei risultati

Al fine di verificare lo stato di attuazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a effettuare congiuntamente un monitoraggio periodico delle attività concordate.

Art.6 Durata

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto per volontà delle parti. È previsto il recesso di ciascun componente da comunicare in forma scritta e trasmettere all'indirizzo PEC.

Art.7 Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività prevista dalla presente Intesa.
2. Le Parti, qualora le attività previste comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della presente Intesa. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. Qualora talune delle Parti, nel dare esecuzione al presente Protocollo, pongano in essere trattamenti congiunti in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento, provvederanno a regolare tali rapporti ai sensi dell'art. 26 GDPR, ovvero tramite un accordo interno di contitolarità. I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare: – tipologia dei dati personali: dati comuni; – categorie degli interessati: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte interessate, docenti, studenti; – tipologia del formato dei dati: testo, immagini, video.
3. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati, e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui all'art. 1. 4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 8 Clausola di salvaguardia

Ciascuna Parte è esente da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi da una delle altre Parti, dai suoi partner o da soggetti terzi che opereranno in attuazione delle iniziative previste dalla presente intesa e determinati dall'inosservanza di obblighi di legge.

Art. 9 Norme finali

1. Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità ai risultati del presente Protocollo e a tal fine si impegnano a darne diffusione.
2. I documenti riferiti alla collaborazione e ai suoi risultati dovranno riportare i loghi ufficiali delle Parti, previa reciproca informazione sulla divulgazione dei documenti stessi.
3. Le Parti si impegnano ad assicurare la necessaria collaborazione, al fine di garantire la sostenibilità dell'intervento e la replicabilità delle buone pratiche realizzate.

4. Le Parti firmatarie si assumono l'impegno di mettere a disposizione le risorse necessarie (anche economiche) sulla base di una valutazione delle proprie capacità, per tutta la durata del presente protocollo.

Firenze,

Letto, sottoscritto e firmato:

Per Regione Toscana

Serena Spinelli

Tribunale dei Minorenni di Firenze

Presidente F.F. Silvia Chiarantini

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Toscana

Camilla Bianchi

ANCI Toscana

Direttore Simone Gheri

Associazione Tutori Volontari

Minori Stranieri Non Accompagnati Regione Toscana

Presidente Giulia Dagliana

Istituto degli Innocenti

Presidente Maria Grazia Giuffrida